

Bruxelles, 23 novembre 2016
(OR. en)

14778/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0363 (COD)**

**EF 354
ECOFIN 1099
DRS 47**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 novembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 853 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 853 final.

All.: COM(2016) 853 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.11.2016
COM(2016) 853 final

2016/0363 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 377}

{SWD(2016) 378}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Le modifiche proposte alla direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD) fanno parte di un pacchetto legislativo che comprende anche modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR).

Negli ultimi anni l'UE ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari volta a migliorare la resilienza degli enti finanziari nell'UE, basata in gran parte su norme internazionali concordate con i partner internazionali dell'UE. In particolare, il pacchetto di riforme comprende il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) e la direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD), relativi ai requisiti prudenziali per gli enti e alla vigilanza prudenziale sugli enti, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD), relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti, e il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Dette misure sono state adottate in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008. L'assenza di quadri adeguati per la gestione e la risoluzione delle crisi ha costretto i governi di tutto il mondo a salvare le banche a seguito della crisi finanziaria. Il conseguente impatto sulle finanze pubbliche e l'incentivo indesiderato a socializzare i costi dei dissesti bancari hanno sottolineato la necessità di un approccio diverso per gestire le crisi bancarie e salvaguardare la stabilità finanziaria.

All'interno dell'Unione, in linea con le importanti iniziative intraprese nei consessi internazionali, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD)¹ e il regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR)² hanno istituito un solido quadro di risoluzione delle banche per gestire efficacemente le crisi bancarie e ridurre l'impatto negativo sulla stabilità finanziaria e le finanze pubbliche. Strumento fondamentale di un solido quadro di risoluzione è il "bail-in", che consiste nello svalutare il debito o nel convertire i crediti o altre passività in capitale in base a una gerarchia predefinita. Grazie a tale strumento, che può essere utilizzato per assorbire le perdite di un ente in dissesto o a rischio di dissesto in modo da ripristinarne la redditività, a sostenere il peso del dissesto di un ente saranno gli azionisti e gli altri creditori anziché i contribuenti.

Uno degli obiettivi fondamentali della BRRD è agevolare l'assorbimento delle perdite da parte del settore privato nell'eventualità di una crisi bancaria. Al fine di conseguire tale obiettivo, tutte le banche sono tenute a soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività

¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

² Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

ammissibili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities* – "MREL") per assicurare la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per la svalutazione o la conversione in capitale. La BRRD non impone di norma la subordinazione obbligatoria degli strumenti ammissibili al MREL. Ciò significa, in pratica, che una passività ammissibile al MREL può avere in caso di insolvenza lo stesso rango (*pari passu*) di determinate altre passività non sottoponibili al bail-in in conformità della BRRD, quali ad esempio le passività operative come i crediti interbancari a breve termine, o di determinate altre passività che sono sottoponibili al bail-in ma che potrebbero essere escluse dal bail-in su base discrezionale qualora l'autorità di risoluzione sia in grado di dimostrare che il loro bail-in è difficile per ragioni di esecuzione operativa o a causa del rischio di contagio sistemico (ad esempio i derivati). La conseguenza di ciò è che i detentori di obbligazioni sottoposti al bail-in potrebbero sostenere di aver subito un trattamento peggiore in caso di risoluzione rispetto a quello che avrebbero subito nell'ipotesi di un'insolvenza. In tal caso essi dovrebbero essere compensati con mezzi finanziari del fondo di risoluzione. Per evitare tale rischio, le autorità di risoluzione possono decidere che il requisito MREL debba essere soddisfatto con strumenti aventi in caso di insolvenza un rango inferiore ad altre passività che per legge non sono sottoponibili al bail-in o che sono difficili da sottoporre a bail-in ("requisito di subordinazione").

A livello internazionale, il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), adottata la settimana successiva al vertice del G20 in Turchia³. La norma TLAC impone alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nella legislazione dell'Unione, di detenere un quantitativo minimo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in) ("requisito minimo TLAC") per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nelle procedure di risoluzione. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015⁴ la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa entro la fine di quest'anno, in modo che la norma TLAC possa essere attuata entro il termine concordato del 2019.

La presente proposta fa parte delle iniziative prese dalla Commissione per attuare la norma TLAC nell'Unione e si affianca a una serie di altre proposte di modifica dell'attuale quadro di risanamento e risoluzione dell'Unione.

La proposta riguarda in particolare le modifiche mirate della BRRD relative al rango in caso di insolvenza dei detentori di strumenti di debito emessi da banche dell'Unione ai fini della conformità alla BRRD e ai requisiti TLAC concernenti la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche. Al fine di migliorare l'esecuzione operativa e la solidità dei poteri di bail-in e di scongiurare l'incertezza del diritto, la norma TLAC impone che le passività siano ammissibili al TLAC solo se subordinate ad altre passività, ossia se assorbono le perdite in caso di insolvenza o di risoluzione prima di altre passività "privilegiate" che sono esplicitamente escluse dall'ammissibilità al TLAC (quali i derivati, i depositi protetti o le passività fiscali). La norma TLAC stabilisce pertanto un requisito di subordinazione con alcune esenzioni, ma non è prescrittiva riguardo alle modalità di attuazione.

³ FSB, *Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet*, 9.11.2015.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Verso il completamento dell'Unione bancaria", 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

L'obbligo imposto dalla norma TLAC di detenere strumenti subordinati, insieme alla potenziale richiesta discrezionale delle autorità di risoluzione dell'Unione di soddisfare anche il MREL con strumenti subordinati, ha indotto alcuni Stati membri a riesaminare il loro rango in caso di insolvenza a livello nazionale. Alcuni Stati membri hanno modificato (o stanno provvedendo a modificare) il rango di determinati creditori bancari in caso di insolvenza a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale per rendere operativa la possibilità di applicare lo strumento del bail-in prevista dalla BRRD e assicurare che i loro G-SII rispettino il requisito di subordinazione della norma TLAC. Secondo alcuni approcci nazionali, gli stock esistenti di debito di primo rango (senior) non garantito sono stati subordinati con effetto immediato per consentire alle banche di conformarsi all'eventuale requisito di subordinazione derivante dalla BRRD o dalla norma TLAC. Secondo altri approcci, le banche dovrebbero emettere nuovo debito che soddisfa il requisito di subordinazione. Poiché le norme nazionali adottate finora sono notevolmente divergenti, le parti interessate e gli Stati membri concordano ampiamente nel ritenere che approcci divergenti in materia di rango dei creditori bancari in caso di insolvenza generano incertezza sia per gli emittenti sia per gli investitori e rendono più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. Tale incertezza potrebbe inoltre comportare distorsioni della concorrenza, nel senso che i detentori di debito non garantito potrebbero essere trattati in modo diverso nei vari Stati membri e i costi sostenuti dalle banche per conformarsi ai requisiti TLAC e MREL potrebbero variare da uno Stato membro all'altro. In aggiunta, a causa dei diversi regimi nazionali di gerarchia dei creditori, i creditori che hanno acquistato strumenti di debito emessi da banche soggette a regimi di insolvenza nazionali divergenti sarebbero trattati in modo molto diverso.

Per i motivi sopra esposti, nella sua relazione sull'Unione bancaria⁵ il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di ricorsi presentati in virtù del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato (*no-creditor-worse-off principle*) e, nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016⁶, il Consiglio ECOFIN ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa a un approccio comune in materia di gerarchia dei creditori delle banche.

Una proposta specifica sulla gerarchia dei creditori bancari è giustificata in considerazione della natura peculiare delle questioni in oggetto e dell'urgenza di armonizzare le norme dell'Unione per prevenire ulteriori distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

1.1. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'attuale quadro di risoluzione delle banche dell'Unione già impone a tutte le banche dell'Unione di detenere una quantità sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoportabili al bail-in) che dovrebbero essere sottoposte a bail-in nel contesto di una risoluzione bancaria. Agevolando il ricorso allo strumento del bail-in mediante la conformità al requisito di subordinazione previsto dalla BRRD e dalla norma TLAC, la proposta intende migliorare l'applicazione delle norme esistenti e contribuire all'attuazione della norma TLAC nell'Unione. La proposta è pertanto coerente con l'obiettivo generale del quadro di risoluzione delle banche dell'Unione di ridurre il sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche.

⁵ Relazione sull'Unione bancaria - Relazione annuale 2015 (2015/2221(INI)).

⁶ Conclusioni del consiglio del 17 giugno 2016 relative a una tabella di marcia per il completamento dell'Unione bancaria: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_it.pdf.

1.2. Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta fa parte di un più ampio riesame della legislazione finanziaria dell'Unione volto a ridurre i rischi nel settore finanziario e a promuovere nel contempo il finanziamento sostenibile dell'attività economica. Essa è pienamente in linea con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promozione della stabilità finanziaria, riduzione del sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche e promozione di un finanziamento sostenibile dell'economia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Base giuridica

La direttiva proposta modifica una direttiva esistente, la BRRD. La base giuridica della proposta è la stessa della BRRD, ossia l'articolo 114 del TFUE. Tale articolo prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La proposta armonizza le leggi nazionali sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di assorbimento di perdite e ricapitalizzazione nelle procedure di risoluzione, nella misura necessaria a garantire che le banche degli Stati membri e dell'Unione dispongano dei medesimi strumenti e delle stesse capacità per affrontare i dissesti in linea con le norme convenute a livello internazionale (norma TLAC).

Stabilendo norme armonizzate nel mercato interno per il trattamento di determinati creditori bancari nel quadro della risoluzione, la proposta riduce considerevolmente le divergenze a livello di norme nazionali riguardo alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche, che potrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno. La proposta ha quindi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 114 del TFUE costituisce pertanto la base giuridica appropriata.

2.2. Sussidiarietà

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati ad attuare il quadro dell'Unione in materia di risanamento e risoluzione delle banche, in linea con le norme internazionali. In assenza di un intervento da parte dell'Unione, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare autonomamente le norme sul trattamento dei creditori bancari nelle procedure di risoluzione, al fine di facilitare l'applicazione dello strumento del bail-in a norma della BRRD e attuare la norma TLAC convenuta a livello internazionale. A causa di una significativa divergenza delle norme nazionali, le banche e i loro creditori (investitori) devono far fronte all'incertezza del diritto e a costi differenti e potenzialmente più elevati rispetto a quelli che si avrebbero se l'Unione intervenisse. L'intervento dell'Unione è pertanto auspicabile per agevolare l'applicazione armonizzata dello strumento del bail-in in linea con la norma internazionale TLAC, in modo

tale da ridurre il più possibile i costi di conformità sostenuti dalle banche e dai loro creditori e assicurare allo stesso tempo una risoluzione efficace in caso di dissesti bancari.

2.3. Proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in linea con gli obiettivi generali dei trattati. La proposta non influirebbe sostanzialmente sull'onere per le banche di conformarsi alle norme esistenti in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e ridurrebbe al minimo i costi sostenuti per conformarsi alla norma TLAC. Inoltre, i diritti dei creditori e degli investitori bancari per quanto riguarda gli stock esistenti di debito bancario non saranno pregiudicati. Le disposizioni della proposta sono pertanto proporzionate a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1. Valutazione d'impatto

La proposta, che fa parte di un più ampio riesame della legislazione finanziaria dell'Unione volta a ridurre i rischi nel settore finanziario, è stata oggetto di un'approfondita valutazione d'impatto. Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato il 7 settembre 2016 al comitato per il controllo normativo della Commissione⁷, il quale in un primo momento ha espresso un parere negativo. Dopo il rafforzamento dei dati probanti degli elementi del pacchetto di revisione, il 27 settembre 2016 il comitato ha espresso un parere positivo.

In linea con la politica volta a migliorare la regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto di diverse alternative d'intervento. Le opzioni d'intervento sono state valutate in funzione dell'obiettivo fondamentale di rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche soggette a risoluzione e la certezza del diritto e la coerenza del quadro di risoluzione. La valutazione è stata effettuata esaminando l'efficacia di ogni opzione dal punto di vista del conseguimento dei suddetti obiettivi e dell'efficienza in termini di costi.

La valutazione d'impatto respinge l'opzione del mantenimento della situazione attuale per quanto riguarda la gerarchia dei creditori in caso di insolvenza nell'Unione poiché tale opzione crea distorsioni della concorrenza nel mercato interno per il debito bancario non garantito di primo rango, in quanto lo status differente dei detentori del debito bancario nei vari Stati membri può esercitare un impatto disomogeneo sui costi di finanziamento delle banche. In termini di armonizzazione, sono state prese in considerazione diverse opzioni secondarie⁸ e la valutazione d'impatto conclude che la creazione di una specifica classe di primo rango "non privilegiata" per il debito non garantito è il modo più efficiente sotto il profilo dei costi per conformarsi al requisito di subordinazione imposto dalla norma TLAC per i G-SII e alla richiesta caso per caso delle autorità di risoluzione di soddisfare il MREL tramite il debito subordinato. Contrariamente agli strumenti di fondi propri, tali strumenti di debito potrebbero essere sottoposti a bail-in in caso di risoluzione bancaria solo dopo aver

⁷ Link alla valutazione d'impatto e alla sua sintesi.

⁸ Le tre opzioni secondarie sono: i) subordinazione obbligatoria di tutto il debito non garantito con effetto retroattivo; ii) creazione di una categoria di debito di primo rango non privilegiato; iii) preferenza obbligatoria per tutti i depositi rispetto al debito di primo rango.

svalutato o convertito gli eventuali strumenti di fondi propri e prima di sottoporre a bail-in altre passività di primo rango. Il vantaggio principale di questa opzione è che le banche potrebbero continuare a emettere debito di primo rango (con meno costi) per il finanziamento o per ragioni operative, mentre la nuova classe di debito potrebbe essere utilizzata innanzitutto per conformarsi alle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione.

3.2. Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi. In particolare, la presente direttiva garantisce che l'interferenza con i diritti di proprietà dei creditori bancari non sia sproporzionata. Essa assicura che i creditori interessati non subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza quando è stata decisa la risoluzione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

5.1. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta impone agli Stati membri di recepire le modifiche alla BRRD nella loro legislazione nazionale entro [giugno 2017] e impone alle banche di conformarsi alle norme modificate entro [luglio 2017].

5.2. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta modifica l'articolo 108 della BRRD armonizzando in parte la gerarchia dei creditori in caso di insolvenza per quanto riguarda il livello di priorità dei detentori di debito bancario non garantito di primo rango ammissibile ai fini della conformità alle norme BRRD e alla norma TLAC sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per le banche, in particolare il requisito di "subordinazione".

La nuova disposizione mantiene l'attuale classe di debito di primo rango e allo stesso tempo crea una nuova classe di attività consistente nel debito di primo rango "non privilegiato" da sottoporre a bail-in nelle procedure di risoluzione solo dopo altri strumenti di capitale, ma prima di altre passività di primo rango. Gli enti restano liberi di emettere debito in entrambe le classi, mentre solo la classe di primo rango "non privilegiata" è ammissibile per soddisfare il requisito minimo TLAC o l'eventuale requisito di subordinazione che potrebbe essere imposto caso per caso dalle autorità di risoluzione.

La direttiva proposta non dovrebbe influire sugli stock esistenti di debito bancario e sul loro rango in caso di insolvenza e sarà applicata alle emissioni di debito bancario successive alla sua data di applicazione. Per quanto riguarda gli strumenti di debito emessi prima della data di applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 2, paragrafo 1 [luglio 2017], il loro

rango in caso di insolvenza dovrebbe essere disciplinato dalle leggi nazionali degli Stati membri vigenti al [31 dicembre 2016].

La direttiva proposta impone agli Stati membri di recepirla entro [giugno 2017] e la data di applicazione è fissata a [luglio 2017].

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea⁹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), approvata dal G20 nel novembre 2015. La norma TLAC impone alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, di detenere un quantitativo minimo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al bail-in) per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nelle procedure di risoluzione. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015¹¹ la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.
- (2) L'attuazione della norma TLAC nell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), specifico per ente,

⁹ GU C , , pag. .

¹⁰ GU C , , pag. .

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Verso il completamento dell'Unione bancaria", 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento dell'Unione secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Poiché TLAC e MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC per i G-SII ("il requisito minimo TLAC") dovrebbe essere introdotto nella legislazione dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Le pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza sono complementari rispetto a quelle previste nei suddetti atti legislativi e nella direttiva 2013/36/UE¹⁵.

- (3) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti creditizi e le imprese di investimento dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nelle procedure di risoluzione con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e i contribuenti. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la costante conformità da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE.
- (4) La norma TLAC, attuata nel diritto dell'Unione mediante il regolamento (UE) n. 575/2013, impone ai G-SII di soddisfare il requisito minimo TLAC, con talune eccezioni, con passività subordinate derivanti da strumenti di debito aventi un rango in caso di insolvenza inferiore a quello di altre passività di primo rango ("requisito di subordinazione"). La direttiva 2014/59/UE autorizza le autorità di risoluzione a richiedere, caso per caso, che i G-SII e altri enti soddisfino il requisito specifico per impresa con passività subordinate in modo da ridurre il rischio che i creditori facciano ricorso adducendo che le loro perdite nella risoluzione sono superiori a quelle che dovrebbero sostenere nella procedura ordinaria di insolvenza.

¹² Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

¹³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (5) Alcuni Stati membri hanno modificato o sono in procinto di modificare la classificazione del debito di primo rango non garantito in caso di insolvenza nell'ambito del rispettivo diritto fallimentare nazionale per consentire agli enti creditizi e alle imprese di investimento di rispettare il requisito di subordinazione previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE.
- (6) Le norme nazionali adottate finora sono notevolmente divergenti. L'assenza di norme dell'Unione armonizzate crea incertezza per gli enti creditizi emittenti, le imprese di investimento e gli investitori e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. Ciò induce a distorsioni della concorrenza sul mercato interno, dal momento che i costi sostenuti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento per conformarsi al requisito di subordinazione stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE e i costi sostenuti dagli investitori per l'acquisto di strumenti di debito emessi da enti creditizi e imprese di investimento possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro.
- (7) Nella sua relazione sull'Unione bancaria, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di ricorsi presentati in virtù del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato (*no-creditor-worse-off principle*) e, nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016¹⁶, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa a un approccio comune in materia di gerarchia dei creditori bancari al fine di rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione.
- (8) È pertanto necessario eliminare gli ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme dell'Unione armonizzate sulla gerarchia dei creditori bancari, nonché prevenire l'insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. Di conseguenza la base giuridica appropriata della presente direttiva dovrebbe essere l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i costi sostenuti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento per conformarsi al requisito di subordinazione come pure l'eventuale impatto negativo sui loro costi di finanziamento, la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di mantenere l'attuale classe di debito di primo rango non garantito, che presenta il più elevato rango in caso di insolvenza tra gli strumenti di debito ed è meno costosa da emettere per gli enti creditizi e le imprese di investimento rispetto a qualsiasi altra passività subordinata. Essa dovrebbe tuttavia imporre agli Stati membri di creare una nuova classe di attività del debito di primo rango "non privilegiato" da sottoporre a bail-in durante la risoluzione solo dopo gli strumenti di fondi propri, ma prima delle altre passività di primo rango. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero conservare la facoltà di emettere debito in entrambe le classi, mentre solo la classe di primo rango "non privilegiata" dovrebbe essere ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito di subordinazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE. Ciò dovrebbe consentire agli enti creditizi e alle imprese di investimento di utilizzare per il loro finanziamento o per altre ragioni operative il debito di primo rango meno costoso e di emettere la

¹⁶ Conclusioni del consiglio del 17 giugno 2016 relative a una tabella di marcia per il completamento dell'Unione bancaria: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_it.pdf

nuova classe di primo rango "non privilegiata" ai fini della conformità al requisito di subordinazione.

- (10) Per garantire che la nuova classe di primo rango "non privilegiata" di strumenti di debito soddisfi i criteri di ammissibilità del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la durata contrattuale originaria di tali strumenti copra un anno, che essi non presentino caratteristiche di derivato e che la pertinente documentazione contrattuale relativa alla loro emissione faccia esplicito riferimento al loro rango nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza.
- (11) Al fine di rafforzare la certezza del diritto per gli investitori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che in base al diritto fallimentare nazionale gli strumenti di debito di primo rango standard abbiano un livello di priorità più elevato nella procedura ordinaria di insolvenza rispetto alla nuova classe di strumenti di debito di primo rango "non privilegiati". Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che la nuova classe di strumenti di debito di primo rango "non privilegiati" abbia un livello di priorità più elevato rispetto a quello degli strumenti di fondi propri o di qualsiasi altra passività subordinata e che, a differenza di tali strumenti o passività, possa essere sottoposta a bail-in solo quando l'ente emittente è sottoposto a risoluzione.
- (12) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme uniformi per la gerarchia dei creditori bancari ai fini del quadro di risanamento e risoluzione dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) È opportuno che le modifiche alla direttiva 2014/59/UE di cui alla presente direttiva si applichino alle passività emesse a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e alle passività ancora in essere a tale data. Tuttavia, per garantire la certezza del diritto e ridurre il più possibile i costi di transizione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il trattamento di tutte le passività in essere emesse dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento prima di tale data sia disciplinato dalle rispettive leggi nazionali vigenti al [31 dicembre 2016]. Le passività in essere dovrebbero quindi continuare ad essere soggette agli obblighi normativi stabiliti nella direttiva 2014/59/UE e alla pertinente legislazione nazionale nella versione vigente al [31 dicembre 2016].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

- 1. I termini "dei depositi" sono soppressi dal titolo dell'articolo 108 e i termini "e non privilegiati" sono soppressi dall'articolo 108, primo comma, lettera a).

2. Alla fine dell'articolo 108 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"2. Gli Stati membri assicurano che, per i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), i crediti non garantiti ordinari derivanti dagli strumenti di debito con il più elevato livello di priorità tra gli strumenti di debito nel diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza abbiano un livello di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti non garantiti derivanti dagli strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) la loro durata contrattuale originaria copre un anno;
- (b) non presentano caratteristiche di derivato;
- (c) la pertinente documentazione contrattuale relativa all'emissione fa esplicito riferimento alla classificazione ai sensi del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri assicurano che i crediti non garantiti ordinari derivanti dagli strumenti di debito di cui al paragrafo 2 abbiano un livello di priorità più elevato nel diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza rispetto a quello dei crediti derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

4. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza vigenti al [31 dicembre 2016] si applichino ai crediti non garantiti ordinari derivanti dagli strumenti di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), prima del [data di applicazione della presente direttiva - luglio 2017]."

Articolo 2 *Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro [giugno 2017] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [luglio 2017].

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità bancaria europea il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente